



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 23.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 24.11.2009, rimasto privo di riscontro, il cliente - cointestatario con il fratello e la madre di un libretto di risparmio postale, inserito dall'intermediario nell'elenco dei cd. titoli "dormienti" - si lamentava dell'impossibilità di disporre del relativo saldo, nonostante l'invio all'intermediario, nel dicembre 2008, di una comunicazione finalizzata alla "interruzione [dei] termini [di] depositi [...] dormienti".

Con ricorso pervenuto il 12 maggio 2010, richiamandosi al reclamo, il cliente chiedeva "il ripristino della piena ed assoluta disponibilità e della movimentazione del libretto di risparmio", allegando fotocopia del titolo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepeva preliminarmente il difetto di competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario. Quanto al merito della controversia, rilevava che il ricorso era infondato e ne chiedeva il rigetto. Precisava, in proposito, che il libretto di risparmio di cui il cliente era contitolare "risulta estinto il 19.12.2008 in quanto regolarmente inserito nella lista dei cosiddetti rapporti dormienti ai sensi del D.P.R. 116/2007" atteso che "dalle verifiche eseguite sulle [...] evidenze risulta che detto titolo non è stato movimento per più di dieci anni dagli intestatari e non risultano, agli atti, atti interruttivi validi prodotti nei termini". Rilevava, in conclusione, che il saldo del libretto era stato versato al Fondo istituito dal MEF, poi affidato alla gestione del Consap -nella cui gestione "non è in alcun modo coinvolto"- e che non sussistevano le condizioni per l'applicazione della circolare MEF n. 11439 del 13.2.2009 in materia di restituzione delle somme a seguito di errata applicazione della "dormienza".

Nel corso della seduta del 21.9.2010 il Collegio, in relazione alle questioni trattate con le controdeduzioni, decideva di invitare l'intermediario a produrre la documentazione comprovante la puntuale esecuzione di tutte le formalità previste dall'art. 3 del DPR 22



giugno 2007 n. 116, assegnando, per l'adempimento di cui innanzi, il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento e disponendo la sospensione del termine finale del procedimento fino a 60 giorni.

L'intermediario forniva (tempestivo) riscontro alla richiesta di integrazione disposta dal Collegio con nota dell'11.10.2010, continuando ad eccepire in via preliminare, analogamente a quanto sostenuto nelle controdeduzioni, l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza per materia dell'ABF. Nel merito della richiesta di integrazione, l'intermediario precisava che il libretto in esame *"appartiene ai libretti cosiddetti off-line, per i quali i titolari non hanno mai provveduto nel corso degli anni a presentarsi a sportello per la corretta identificazione e registrazione dei dati personali nell'anagrafe generale di Poste italiane"*. Attesa, pertanto, l'impossibilità di provvedere all'invito a mezzo raccomandata a/r ai sensi del menzionato art. 3 si era provveduto – *"a seguito di specifico quesito posto al Ministero dell'Economia delle Finanze"* e della conseguente risposta pervenuta con mail del 15 febbraio 2008 – ad utilizzare le forme di pubblicità previste dall'art. 9, comma 3, del D.M. Economia e Finanze 6.10.2004. A tal fine, aveva provveduto ad esporre l'elenco dei libretti interessati presso i propri Uffici ed alla pubblicazione sul proprio sito, dandone notizia in apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.2.2008. Attuate le forme di pubblicità e verificata la *"dormienza"* del titolo, concludeva l'intermediario, aveva provveduto ad estinguere il libretto e a versare il saldo sull'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DIRITTO

Per decidere il presente ricorso, occorre affrontare due questioni specifiche: la prima relativa alla assoggettabilità della materia del risparmio postale alla competenza dell'ABF; la seconda relativa alla correttezza delle procedure applicate concretamente dall'intermediario per ritenere sussistente la *"dormienza del titolo"* e dichiarare la conseguente estinzione del libretto di risparmio.

1°) La questione relativa alla preventiva verifica della competenza dell'ABF in materia di risparmio postale è stata già presa in considerazione da questo Collegio di Napoli con la decisione 188/2010.

Sul punto, appare necessario premettere che la materia del risparmio postale (e dei libretti di risparmio, che ad essa fanno capo) è disciplinata da norme di carattere speciale di vario rango di non sempre agevole coordinamento. Proprio la specialità della disciplina, unitamente alla qualificazione dei libretti di risparmio postale in termini di *"prodotti finanziari"* ex art. 7 DM 6.10.2004, sono gli argomenti spesi dall'intermediario per sostenere l'esclusione dalla competenza dell'ABF della materia del risparmio postale. Sul punto, occorre considerare che il carattere speciale della regolamentazione del risparmio postale si ricava, in particolare, dal D.L. 269/2003 (art. 5, comma 11, lett. a, b, c) e dal DM Economia 6.10.2004 che detta le relative disposizioni applicative. Da altri riferimenti normativi, tuttavia –segnatamente dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis TUB e dalle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie– emergono indicazioni che militano a favore dell'opposta tesi, favorevole all'inclusione delle controversie riguardanti i libretti di risparmio postale nella sfera di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, l'art. 2 del DPR 14.3.2001, n. 144 prevede, a proposito dell'attività di Bancoposta, che essa comprende *"la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo*



1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario". Se, quindi, la materia del risparmio postale rientra nella "attività di Bancoposta", essa non può che rientrare nella competenza dell'ABF, in base a quanto stabilito dalla citata delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008, che ha espressamente individuato come soggetti destinatari della disciplina, tra l'altro, "Poste Italiane S.p.A., in relazione alle attività di Bancoposta".

Tali ultime considerazioni, a parere del Collegio, offrono una indicazione molto chiara e precisa, senza trascurare che – diversamente - nessuna tutela adeguata potrebbe essere garantita in questa fase ai consumatori, determinandosi un "vuoto" del tutto non accettabile. Occorre poi considerare che, essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario quale naturale interlocutore nella gestione di un rapporto assolutamente equiparato a quello gestito dalle banche. Tale assoluta equiparazione è stata più volte ricercata e garantita dallo stesso intermediario che, non per caso, ha ripetutamente sottoscritto pubbliche intese con l'ABI per garantire la perfetta assimilazione dei prodotti gestiti a quelli bancari. Ed infatti, quale esempio sintomatico, nel comunicato del 26.6.2001, relativo all'Accordo con l'ABI, operativo dal 2 luglio 2001, si legge che per favorire il processo di integrazione tra i due sistemi di pagamento, l'attuale intermediario ha adottato per i propri titoli gli standard tecnici previsti per gli assegni bancari e circolari e le procedure elettroniche interbancarie che ne consentono il trattamento.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, andrà quindi disattesa e respinta la prima eccezione proposta dall'intermediario, relativa alla richiesta di inammissibilità del ricorso per difetto di competenza dell'ABF.

2°) Occorrerà, quindi, affrontare nel merito, il ricorso proposto dal cliente che chiede "il ripristino della piena ed assoluta disponibilità e della movimentazione del libretto di risparmio".

Sul punto occorre considerare che la Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo viene alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Anche i rapporti di deposito (rappresentati, ad es., da libretti di risparmio) il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti".

La disciplina specifica è prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.116 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti) che, all'art. 3 espressamente prevede " *Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.*"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Appare evidente, quindi, che solo il puntuale rispetto della procedura prevista può legittimare il comportamento dell'intermediario, in merito alla dichiarata estinzione del rapporto.

Sul punto specifico l'intermediario ha osservato di non aver potuto procedere a trasmettere con raccomandata l'invito (ad impartire disposizioni entro 180 giorni) di cui al citato art.3 perché *"i titolari non hanno mai provveduto a presentarsi allo sportello per la corretta identificazione e registrazione dei dati personali"*. In forza di tale presunta impossibilità, l'intermediario ha proceduto ad utilizzare le forme di pubblicità previste dall'art.9, comma 3, del D.M. Economia e finanze del 6 ottobre 2004.

Sulla scorta della documentazione esibita (cfr. copia del libretto di risparmio nominativo n.006245 51-11 emesso dall'Ufficio di Atella il 9 dicembre 1991), però, è possibile ricavare elementi configgenti con la supposta "impossibilità" di rintracciare i titolari del libretto di deposito. Ed infatti il libretto (che è nominativo, cosa che presuppone un contestuale censimento) indica in maniera chiara e completa le generalità del ricorrente e dei suoi congiunti, due dei quali risultano essere nati (rispettivamente il 24/1/1948 ed il 31/1/1955) nello stesso "piccolo" comune nel quale era ubicato l'ufficio emittente. Appare evidente che, disponendo delle generalità complete dei tre intestatari, con un minimo di diligenza, l'intermediario resistente - ove non ne fosse già in possesso - avrebbe potuto molto agevolmente acquisire tutti gli elementi necessari ad ottemperare alle precise disposizioni dettate dalla normativa sui conti dormienti.

Ma vi è di più, nello spazio riservato all'Amministrazione per i cambi di intestazione del libretto risulta inserita la dicitura *"CENSITO il 11/6/98"*. Tale specificazione - non oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente - offre ulteriori elementi che inducono a ritenere che le previsioni tassative e specifiche previste dal citato art. 3 non siano state rispettate. Non è possibile non considerare, infine, la circostanza riferita dal ricorrente (e non espressamente contestata da controparte) che il libretto di risparmio emesso dall'ufficio di Atella sia stato poi trasferito all'ufficio n. 31 di Napoli, offrendo ulteriori elementi presuntivi circa la possibile "rintracciabilità" degli intestatari.

In conclusione, il Collegio ritiene che l'estinzione del rapporto (e la conseguente devoluzione dei fondi "dormienti") possa essere dichiarata soltanto dopo l'invio della prevista raccomandata a/r e dopo che siano trascorsi inutilmente (e cioè senza ricevere precise disposizioni) i 180 giorni previsti dalla legge.

Nel caso in esame l'intermediario non ha rispettato le previsioni normative e, pertanto, il ricorso dovrà essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI